

# Artigiani e commercianti contributi 2018

*L'aliquota contributiva è salita al 24%. Rimangono operative le riduzioni contributive e l'accesso al regime forfettario.*

## Il 28 febbraio è scaduto il termine per aderire al sistema agevolato

Continua il progressivo aumento dell'aliquota contributiva per gli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome Inps. L'incremento, disposto dall'articolo 24 comma 22 del Dl 201/2011, è stato previsto di 1,3 punti percentuali dal 1° gennaio 2012 e successivi aumenti di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il **24% per il 2018**.

Non solo: in aggiunta all'aliquota del 24% previsto un contributo mensile di 0,62 euro per il finanziamento delle prestazioni di maternità. In più, va sommato anche lo 0,09 per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 207/1996 e successive modificazioni e integrazioni con relativa proroga, del versamento del contributo, fino al 31/12/2018.

Continuano comunque a operare le riduzioni del contributo previdenziale:

- la riduzione del 50% dei contributi (dietro formale domanda) per i soggetti di età superiore ai 65 anni pensionati presso le gestioni dell'Istituto (articolo 59 comma 15 della legge 449/97);
- per i coadiutori di artigiani e commercianti di età inferiore ai 21 anni l'aliquota contributiva è ridotta di tre punti percentuali.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi

per l'anno 2018 è pari a 15.710,00. Se il reddito è inferiore a tale limite i contributi da versare devono essere calcolati sul minimale prestabilito.

Si ricorda sia che il calcolo della contribuzione si effettua sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati dall'iscritto ai fini Irpef, sia che la contribuzione da pagare in eccedenza al minimale prevede due limiti massimi di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo previdenziale.

Per gli artigiani e commercianti già iscritti al 31/12/1995 con anzianità, il massimale previsto è di euro **77.717,00**, invece per gli artigiani e commercianti privi di anzianità contributiva al 31/12 /1995 il massimale previsto è pari a € **101.427, 00**.

La differenza di massimale è strettamente legato al fatto che per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 vige un sistema di calcolo pensionistico contributivo, pertanto la quota di pensione è determinata sul montate dei contributi versati.

Per quanto riguarda le scadenze di versamento dei contributi previdenziali dovuti sul minimale, il versamento deve essere effettuato tramite i modelli di pagamento F24 in 4 rate distinte: **16 maggio, 2 agosto, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019**.

In merito al versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 e secondo ac-

conto 2018 dovranno, invece, essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

L'art. 1 comma 76 della legge di stabilità 2015, modificato dall'art. 1 comma 111 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha previsto per i lavoratori autonomi esercenti attività di impresa arti e professioni l'applicazione - a scelta - di un regime fiscale e previdenziale agevolato per titolari e collaboratori (Regime fiscale e previdenziale agevolato per i lavoratori autonomi).

Con tale sistema - regime forfettario a percentuale di determinazione del reddito - è consentito l'abbandono del sistema del versamento contributivo basato sul minimale stabilito anno per anno.

In pratica il pagamento del contributo previdenziale è sul reddito effettivo e non sul minimale contributivo.

Ne consegue che nel caso in cui l'importo complessivo versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

La legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime agevolato, conseguentemente in assenza di espressa abrogazione si considera prorogato anche per il 2018 con la medesima modalità.

## ADERIRE SISTEMA AGEVOLATO

Per i soggetti che hanno intrapreso già nel 2017 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare del regime agevolato, il termine perentorio era il 28 febbraio 2018.

I soggetti che intraprendono una attività commerciale nuova nel 2018 e desiderano intraprendere il regime agevolato dovranno comunicare tale volontà dopo il provvedimento di iscrizione.

Ai fini della copertura assicurativa completa dell'anno, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione minima dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Per poter accedere a tale sistema agevolato occorre inoltrare una specifica istanza telematica presente nel "cassetto previdenziale per artigiani e commercianti" previo accesso con le credenziali personali.

Per qualsiasi problema attinente alla tematica trattata e a tutto quello che riguarda il mondo della previdenza, 50&PiùEnasco fornisce consulenza in modo gratuito.